

**Accordo Provinciale
Integrativo
al C.C.N.L.
2 marzo 1976**

**per i dipendenti delle Cooperative
di Produzione e Lavoro
della Edilizia ed attività affini
della Provincia di Modena**

Stipulato il 6 dicembre 1977

**tra le organizzazioni delle cooperative
di produzione e lavoro
ed i sindacati dei lavoratori dell'edilizia**

cooptip - modena - 1978

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



0a|0(aae0^} daf
0[& { ^} d' A|^cax /aa] [|ca^a^|a&| } d'aeze a } ^fa

Oggi, 6 dicembre 1977 in Modena

tra

l'Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro di Modena, rappresentata dai Sigg. Torelli Gino, Guerzoni Alcide, Cazzuoli Bruno, Fontana Stefano, Magnoni Ovidio, Manicardi Azzurro, Misteriosi Giulio, Reggiani Wainer, Reggiani Renato, Trazzi Bernardino, l'Unione Provinciale Cooperative di Modena, rappresentata dai Sigg. Fontanini Aurelio, Reggiani Gabriele, Venuta Maurizio, l'Associazione Generale Cooperative Italiane di Modena, rappresentata dal Sig. Grillenzoni Giuseppe,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) di Modena (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL), rappresentata dai Sigg. Amadei Nevio, Zanolì Tonino, Micheli Dominiziano, Fruggeri Giorgio, Pacchioni Domenico, Cappelli Gino, Orsi Ernesto, Gibertoni Alfonso, Baroni Floriano, Bergonzini Franco, Ricchi Renzo, Ascari Fausto, Torelli Bruno, Burani Wainer, Vezzelli Roberto, Baldazzini Franco, Lo Giacco Raffaele, Montanari Raffaele, Malavasi Walter, Malagoli Arnaldo, Vaccari Marino, Rossi Ete, Pacchioni Arve, Maffei Adriano, Roversi Otello, Zeni Claudio, Guerzoni Afro,

si stipula il presente accordo provinciale, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2 marzo 1976, da valere per tutto il territorio della Provincia e per tutto il personale (socio ed ausiliario) dipendente dalle Aziende Cooperative che operano nel settore delle costruzioni edilizie ed affini.

PREMESSA

Le parti convengono sulla necessità di operare per la assunzione di iniziative, anche in comune, che attraverso:

- la conquista di una moderna ed organica legislazione in materia edilizia e con una corretta applicazione della legge urbanistica;
- una effettiva programmazione degli investimenti;
- un impegno qualificato e selezionato dei finanziamenti pubblici e delle risorse complessive destinate al settore;
- la trasformazione e l'ammodernamento delle strutture produttive in modo da ridurre i costi e qualificare l'impiego della manodopera facciano uscire l'edilizia dalla crisi strutturale che la investe.

La legge n. 10 del 28-1-1977 sul regime dei suoli, approvata dal Parlamento e in via di applicazione a livello regionale e territoriale, risponde complessivamente a tali indicazioni. Ad essa debbono ora accompagnarsi il piano decennale per la casa e la legge sull'equo canone, dei quali indispensabile si ritiene la rapida approvazione secondo i contenuti indicati dai Movimenti Sindacale e Cooperativo.

La ristrutturazione e unificazione delle strutture produttive e dei consorzi di servizio, gli investimenti realizzati per l'introduzione dell'industrializzato e di nuove tecniche produttive, il miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro rappresentano impegni e scelte coerenti con gli indirizzi sopra espressi: per questo, su di essi, si esprime un giudizio sostanzialmente positivo.

Ugualmente positiva è la valutazione che si dà sulla decisione del Movimento Cooperativo di produzione e lavoro di porsi quale impresa di fiducia degli Enti Pubblici e di intervenire, con particolare impegno, nel campo della edilizia convenzionata. Questa, infatti, è reciprocamente considerata strumento valido al fine di dare una risposta positiva alla domanda di case da parte di ceti popolari, al di fuori della rendita e della speculazione.

RAPPORTO SINDACATO-COOPERAZIONE

Le origini, la natura del Movimento Sindacale e Cooperativo e le finalità che entrambi perseguono, tese a determinare l'affrancamento dei lavoratori dallo sfruttamento, determinano momenti di reciproca convergenza nella lotta per l'affermazione di obiettivi sociali avanzati.

Le parti riconoscono che tra Sindacato e Cooperazione non esistono contrapposizioni di principio, anche se ciò non pone in discussione la esigenza di un rapporto improntato al più ampio, impegnato e costruttivo confronto, a tutti i livelli, delle opinioni e delle posizioni, nel pieno rispetto della reciproca autonomia e dei rispettivi ruoli.

Le parti concordano sul ruolo decisionale del socio lavoratore nella gestione della cooperativa e nella determinazione delle linee di sviluppo della medesima, in rapporto con l'insieme del movimento cooperativo.

L'iniziativa autonoma della struttura sindacale, all'interno dell'azienda cooperativa, può e deve svolgere un ruolo positivo per assicurare il pieno sviluppo della democrazia e della partecipazione della base sociale, finalizzato alla affermazione di un reale processo di autogestione.

Al Sindacato, nell'azienda cooperativa, è riconosciuto un ruolo specifico oltre che per assicurare una corretta applicazione delle leggi e dei contratti, per la promozione di iniziative volte a migliorare le condizioni generali dei lavoratori, attraverso un confronto dialettico tra Consiglio di Amministrazione e Commissione Sindacale Aziendale.

Le parti convengono sull'opportunità di operare in modo tale da garantire, nei fatti, i concetti sopra espressi e di dare vita ad incontri periodici o promossi su richiesta di una delle parti, al fine di evitare o rimuovere eventuali atteggiamenti contrastanti con i principi e le indicazioni espresse nel presente punto.

Art. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONE

Allo scopo di meglio concretizzare gli obiettivi comuni sopra richiamati, consentendo a ciascuna delle parti di svolgere un proprio ruolo proponente, e premesso che non si intende in alcun modo porre in discussione la legittima autonomia di gestione e di direzione delle aziende cooperative da parte dei Consigli di Amministrazione, le parti concordano su un sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie sotto indicate:

1) Investimenti - ristrutturazioni

Su richiesta di una delle parti verranno effettuati incontri periodici a livello provinciale o territoriale allo scopo di verificare impegni e iniziative, per realizzare quanto esposto nella premessa del presente accordo.

2) Su richiesta di una delle parti avranno luogo incontri periodici tra Consiglio di Amministrazione e Commissione Sindacale aziendale allo scopo di discutere scelte produttive, programmi di investimento, iniziative promozionali, organizzazione del lavoro e utilizzazione della manodopera, ed altri problemi che, di volta in volta, fossero ritenuti meritevoli di discussione e di confronto.

Art. 2 - COTTIMISMO

Le Associazioni Cooperative sono impegnate ad operare per impedire l'uso del cottimismo all'interno delle aziende cooperative associate.

Viene riconosciuto alle Commissioni Sindacali Aziendali il diritto di intervenire nei confronti dei Consigli di Amministrazione delle Cooperative per il rispetto integrale delle norme di legge e contrattuali relative al lavoro a cottimo.

Art. 3 - SUB-APPALTO

Le Associazioni Cooperative sono impegnate ad operare per la piena applicazione delle norme di legge e di quanto previsto dal vigente

C.C.N.L. in ordine all'affidamento di fasi lavorative ad altre imprese mediante sub-appalto.

Nell'eventualità di cui sopra nel cantiere deve essere attuato un unico orario di lavoro.

Art. 4 - SCUOLE EDILI E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni cooperative, allo scopo di rilanciare il ruolo delle Scuole Edili per contribuire efficacemente alla formazione professionale ed elevare le conoscenze tecniche dei lavoratori edili, convengono sulla opportunità di:

- a) unificare le due scuole esistenti in un unico Istituto alla cui direzione partecipino i Sindacati dei lavoratori e le Associazioni imprenditoriali e cooperative della provincia di Modena firmatarie dei contratti integrativi provinciali;
- b) organizzare corsi di formazione professionale per lavoratori e lavoratrici occupati nel settore;
- c) organizzare corsi per l'avviamento al lavoro nel settore di lavoratori (uomini o donne) provenienti da altri settori o in cerca di occupazione;
- d) mettere a disposizione le attrezzature e le strutture dell'Istituto Professionale Edile per l'attuazione di corsi ed iniziative promosse da Enti Pubblici in applicazione della legge 1° giugno 1977 n. 285 « Provvedimenti per l'occupazione giovanile ».

Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto d) si prevede la presenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Professionale Edile, a scopo consultivo, di un rappresentante di ogni Ente locale interessato, per la formulazione, la definizione e la gestione delle iniziative stesse.

Art. 5 - OCCUPAZIONE GIOVANILE

Le parti convengono sulla opportunità di assumere iniziative tali da agevolare e incrementare l'inserimento di nuova manodopera giovanile nel settore. A tale riguardo:

- a) le aziende cooperative, attraverso le proprie Associazioni, si impegnano a comunicare periodicamente alla F.L.C. il numero dei giovani che sono disposti ad assumere e le mansioni specifiche per le quali prevedono l'assunzione;
- b) le aziende cooperative si impegnano ad assumere i giovani da inserire nel settore preferibilmente attraverso il contratto di formazione previsto agli artt. 7-8 della legge 1-6-1977 n. 285.

I giovani assunti con contratto di formazione saranno avviati ai corsi di cui al punto d) del precedente articolo.

Sarà esaminata la possibilità del cumulo delle ore previste dal corso di formazione onde dare vita a corsi con carattere permanente alla fine dei quali ai lavoratori è garantita l'assunzione in azienda precedentemente impegnata.

A livello aziendale o di Associazione si svolgeranno incontri con le strutture sindacali, aziendali o territoriali per la verifica della corretta applicazione degli impegni di cui al presente articolo.

Nota a verbale

Il Movimento Cooperativo in rapporto all'andamento del settore e dei piani di sviluppo e sulla base delle attuali, verificate esigenze di manodopera, dichiara la propria disponibilità per l'assunzione in via immediata di n. 100 giovani da inserire nel settore.

Quanto sopra costituisce una prima fase di attuazione degli impegni di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 6 - DIRITTO ALLO STUDIO

Al personale che partecipa ai corsi previsti dall'articolo 91, parte prima, del C.C.N.L., vengono retribuite le ore di lavoro perdute contestualmente con il salario del mese, con recupero del relativo importo da parte delle Cooperative sui contributi dovuti alla Cassa Edili.

Ad integrazione e migliore chiarimento delle norme contenute nel citato art. 91, si concorda che le 150 ore sono utilizzabili solo per corsi di studio che si svolgono durante l'orario di lavoro e per le ore di lavoro effettivamente perdute che coincidono con le ore di lezione, e che non sono cumulabili con le agevolazioni previste per i lavoratori studenti.

Art. 7 - SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO

Le Aziende cooperative sono impegnate per una corretta e puntuale applicazione delle norme sull'igiene ed ambiente di lavoro contenute nell'art. 89 del C.C.N.L.

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visita sanitaria (medicina preventiva del lavoro) verranno concessi ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, i permessi necessari non retribuiti.

Il periodo di attuazione delle visite verrà concordato tra le rappresentanze sindacali aziendali e Azienda Cooperativa.

Sarà cura dell'istanza sindacale aziendale chiedere agli Enti pre-scelti per l'attuazione delle visite di includere nei propri programmi i lavoratori dipendenti dalle imprese cooperative interessate.

L'allontanamento degli interessi dall'azienda dovrà in ogni caso essere articolato secondo modalità da concordarsi al fine di non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva. Sarà cura dell'azienda presentare alla Cassa Edili l'elenco dei beneficiari dei permessi di cui sopra con l'elenco delle ore usufruite per le visite mediche con relativa documentazione.

La Cassa Edili provvederà ad inviare al lavoratore un assegno pari all'importo della normale retribuzione oraria comprensiva del 26% per le ore di permesso fruito fino ad un massimo di 4 ore annue.

La liquidazione da parte delle Casse Edili all'Ente prescelto di un concorso alle eventuali spese per l'effettuazione delle visite personali avverrà a seguito della presentazione di idonea documentazione e nella misura da definirsi tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente accordo.

Gli interventi di medicina preventiva si effettuano con le strutture dei Consorzi Socio-Sanitari; per quanto attiene le modalità di pagamento si fa riferimento alla disciplina contenuta nell'accordo provinciale del 11 giugno 1976, che si allega e forma parte integrante del presente integrativo (allegato A).

Art. 8 - MENSA

La disciplina del diritto alla mensa è contenuta nell'accordo provinciale del 23 dicembre 1976, che si allega e forma parte integrante del presente integrativo (allegato B).

Per il versamento del contributo alla CO.R.I.S. di lire 20.000 per ogni socio o ausiliario si fa riferimento ai lavoratori iscritti alla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena alla data del 30-9-1977.

Nota a verbale

Le parti si impegnano a verificare tra un anno, congiuntamente con le altre componenti imprenditoriali che aderiscono alla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena, la eventualità di un aggiornamento del contributo sopra citato, sulla base delle necessità che fossero manifestate dalla CO.R.I.S. al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di fornitura dei pasti preconfezionati.

Art. 9 - INDENNITA' DI TRASPORTO

A tutti i lavoratori viene assicurato il trasporto casa-lavoro sulla base dei seguenti criteri:

- 1) ove è possibile i lavoratori sono tenuti ad utilizzare il mezzo pubblico, e la cooperativa rimborsa il costo del relativo abbonamento;

- 2) qualora non sia possibile utilizzare il mezzo pubblico la cooperativa mette a disposizione un proprio mezzo, senza sostenere altri oneri;
- 3) ai lavoratori che non possono utilizzare nè il mezzo pubblico nè quello aziendale viene corrisposta la seguente indennità giornaliera:
L. 300 per distanze tra casa e cantiere tra 5 e 10 km.
L. 500 per distanze tra casa e cantiere tra 10 e 15 km.
ed ulteriori L. 200 per ogni fascia di 5 km.

Art. 10 - INDENNITA' DI TRASFERTA

L'indennità di trasferta di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 2 marzo 1976 viene fissata in L. 1.000 giornaliera e compete ai lavoratori che vengono a trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) quando il lavoratore viene comandato a lavorare fuori dal comune per il quale è stato assunto;
 - b) quando il lavoratore presta la propria opera in cantiere situato oltre 10 km. dalla sede dell'azienda;
 - c) per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative che hanno operato o che operano l'unificazione con altre aziende cooperative e la cui sede è stata o viene spostata per effetto di tale unificazione, il comune di assunzione da prendersi a riferimento rimane per essi quello ove aveva sede la cooperativa di provenienza ed è da tale comune che viene considerata l'assunzione ai fini della maturazione del diritto alla indennità di trasferta di cui ai paragrafi precedenti.
- L'indennità di trasferta viene fissata nella misura di L. 1.800 giornaliera quando la distanza tra la sede della cooperativa ed il cantiere supera i 20 km., ed in L. 2.300 giornaliera quando detta distanza supera i 30 km.

Art. 11 - INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

In relazione all'art. 25 del C.C.N.L. 2 marzo 1976 si conviene:

- a) i lavoratori che prestano la loro opera ad una altitudine superiore ai mt. 1500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore;
- b) nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai mt. 1500, i lavoratori medesimi avranno diritto all'alloggio gratuito nonchè al vitto;
- c) il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi al giorno le due ore.

Art. 12 - ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore non è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro munito di attrezzi di lavoro.

In caso di diversa disposizione da parte della direzione dell'azienda la stessa è tenuta a concordare, unitamente alla organizzazione sindacale aziendale, una indennità economica da corrispondersi a titolo di deperimento attrezzi.

Art. 13 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ripartite su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per tutto l'anno.

A fronte di comprovate esigenze aziendali, tra la Direzione della Cooperativa e la Commissione Sindacale Aziendale può essere concordata la effettuazione di ore straordinarie, nella misura massima di 80 ore annue per dipendente, da retribuirsi con la maggiorazione prevista dall'art. 20 del C.C.N.L.

Art. 14 - FERIE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del C.C.N.L. si conviene che il periodo di godimento delle ferie, tenuto conto delle esigenze di lavoro, sia concordato e possibilmente scaglionato nel corso dell'intero anno.

Ogni lavoratore può godere di un periodo minimo consecutivo di due settimane di ferie e massimo di tre settimane.

La quarta settimana di ferie viene goduta, di norma, nel periodo invernale.

Art. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le parti convengono di recepire il verbale di accordo del 18-10-1976, che forma parte integrante del presente integrativo (allegato C), con la seguente modificazione:

— in caso di malattia di durata superiore a tre giorni ed indennizzata dall'INAM, al lavoratore viene corrisposto il 100% della normale retribuzione contrattuale dal primo giorno.

Art. 16 - REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO

La durata massima del periodo di apprendistato non può superare i due anni e l'apprendista viene retribuito con il salario previsto per il 5° gruppo.

Le norme vigenti sul trattamento economico spettante in caso di malattia, infortunio e malattia professionale sono estese anche agli apprendisti e la differenza tra il normale trattamento contrattuale e quanto corrisposto dagli Istituti è mutualizzato attraverso la Cassa Edili.

Art. 17 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'importo dell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 12 del C.C.N.L. è definito in L. 61.500 mensili (L. 355,49 orarie) per tutti i gruppi e livelli retributivi.

A seguito dell'avvenuto inserimento nella citata indennità, viene abolito il premio feriale previsto all'art. 13 del precedente accordo integrativo provinciale.

Norma transitoria

Gli eventuali ratei di premio feriale maturati alla data del 31-12-1977 verranno corrisposti agli aventi diritto all'atto del godimento delle ferie dell'anno 1978.

Art. 18 - PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione corrisposto al personale impiegatizio viene aumentato di L. 15.000 mensili per tutti i gruppi e livelli retributivi.

Dall'1-1-1978, a seguito anche della normativa contenuta nell'allegato A del C.C.N.L., il premio di produzione assume i seguenti valori:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1° gruppo | L. 51.632 |
| 2° gruppo - livello A | L. 49.028 |
| 2° gruppo - livello B | L. 49.028 |
| 3° gruppo - sup. ai 18 anni | L. 47.004 |
| inf. ai 18 anni | L. 45.315 |
| 4° gruppo - sup. ai 18 anni | L. 46.556 |
| inf. ai 18 anni | L. 45.087 |

Art. 19 - INTEGRAZIONE DEL 26% IN CASO DI RICORSO ALLA CIG

Nel mese di dicembre 1978 con la corresponsione del residuo del 26%, oppure all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, la Cooperativa corrisponde lire 90 (novanta) orarie per le ore di CIG usufruite da ogni lavoratore per maltempo e fino ad un massimo di 100 ore annue.

Detto importo, determinato in modo forfettario, costituisce la integrazione, posta a carico delle Cooperative, del 26% per la parte non corrisposta dall'INPS in caso di ricorso alla CIG.

Nota a verbale

Le parti si incontreranno nel mese di dicembre di ogni anno per definire l'importo orario per integrazione del 26% in caso di ricorso alla CIG relativo all'anno successivo.

Art. 20 - PAGAMENTO FERIE E FESTIVITA'

Si recepisce la normativa sul pagamento delle ferie e festività contenuta nell'accordo del 13-12-1976, che si allega e forma parte integrante del presente integrativo (allegato D).

Dichiarazione a verbale

Al fine di corrispondere ai lavoratori il residuo del 26% accantonato non oltre il 20 dicembre, si conviene di tenere conto del periodo 1° dicembre - 30 novembre per la maturazione delle ferie e del 26% per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 21 - CASSA EDILI

Il contributo per la Cassa Edili, a norma dell'art. 42 del C.C.N.L. 2 marzo 1976, viene fissato nella misura dello 1,67% a carico del datore di lavoro e dello 0,33% a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L.

La quota di contributo a carico del lavoratore deve essere trattenuta dal datore di lavoro sul salario di ogni periodo di paga. Detta trattenuta dovrà essere devoluta dalle imprese alla Cassa Edili ed affini mediante versamento posticipato mensile sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti, con le modalità fissate dal Regolamento della citata Cassa Edili.

Al fine di semplificare ed agevolare le operazioni di versamento alla Cassa Edili ed affini dei contributi da parte delle aziende, si conviene che le medesime effettueranno un unico versamento complessivo riferito al salario di cui sopra e su tutte le ore di lavoro ordinarie.

La Cassa Edili ed affini provvederà, conseguentemente, a ripartire tra i diversi titoli i contributi riscossi dalle aziende.

L'importo percentuale del contributo dovuto alla Cassa Edili ed affini da parte delle Aziende è pari al 4,90% così composto:
2,00% contributo Cassa Edili (di cui lo 0,33% a carico del lavoratore);
2,50% per premio di professionalità edile;
0,40% per scuola professionale edile.

Dichiarazione a verbale

Ferme restando le prestazioni di cui al regolamento della Cassa Edili ed affini della provincia di Modena, le parti si riservano di concor-

dare eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari per esigenze di bilancio al fine di assicurare, da parte della Cassa Edili ed affini, la piena attuazione dei compiti di cui al C.C.N.L. 2 marzo 1976 ed al presente contratto.

Si conviene che l'accantonamento del 26% per ferie, festività e gratifica natalizia venga effettuato presso le Cooperative anche per il personale ausiliario.

Art. 22 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE

Con riferimento all'art. 31 del C.C.N.L. 2 marzo 1976 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi al premio di professionalità edile deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edili ed affini della provincia di Modena, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal medesimo art. 31 e dal relativo Regolamento.

In deroga al regolamento nazionale per il premio di professionalità edile, le parti convengono che l'erogazione del premio agli aventi diritto venga effettuata all'atto della liquidazione dell'accantonamento ai dipendenti delle imprese private aderenti alla Cassa Edili ed affini della provincia di Modena.

Art. 23 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo collettivo integrativo decorre dal 1° gennaio 1978 e segue le sorti del C.C.N.L. del 2 marzo 1976.



Allegato A

ACCORDO

tra

- il Collegio Imprenditori Edili dell'A.P.I. di Modena, rappresentato dal sig. Valentino Romano Boldrini;
- la F.A.P.I.M., rappresentata dal sig. Ettore Lugli;
- la L.A.P.A.M., rappresentata dal sig. Tullio Tiraboschi;
- l'Associazione Cooperative Produzione Lavoro, rappresentata dal sig. Gino Torelli;
- la Unione Provinciale Cooperative, rappresentata dal sig. Massimo Medici;

e

la Federazione Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) di Modena (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, Feneal-UIL), rappresentata dai sig.: Nevio Amadei, Gianfranco Malavolti, Dominiziano Micheli;

si conviene

a completa attuazione dell'art. 8 dell'accordo integrativo provinciale al C.C.N.L. 5-2-1973 stipulato in data 30-4-1974 ed in vigore dall'1-1-1974, per ciò che si riferisce al concorso delle eventuali spese all'ente prescelto per la effettuazione delle visite personali (comma 6) da parte della Cassa Edili, quanto segue:

- 1) il Centro di Medicina preventiva o Consorzio sanitario prescelto, presso il quale i dipendenti (operai ed impiegati) devono sostenere la visita personale, provvederà a stabilire il concorso spese ad esso spettante sulla base di quanto stabilito dal tariffario, stipulato in data 28-11-1975 allegato al protocollo di intesa del 28-1-1975 tra la Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL di Modena e l'Amministrazione Provinciale, ed allegato alla presente, con riguardo al numero dei dipendenti in forza ad ogni singola impresa alla data della effettuazione delle visite, attestato da relativo elenco che i lavoratori produrranno al Centro di Medicina preventiva o Consorzio Sanitario con l'indicazione della Cassa Edili di appartenenza.

- 2) Il Centro di Medicina preventiva o Consorzio sanitario provvederà ad inviare alla Cassa Edili estratto conto totale del concorso spese ad esso dovuto per le visite sostenute dai lavoratori iscritti. La Cassa Edili, per le somme di propria competenza, provvederà a liquidare gli importi direttamente al Centro di Medicina preventiva o al Consorzio sanitario, sollevando in tal modo le imprese da qualsiasi onere in materia.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e sarà tenuto a base per la sanatoria degli interventi effettuati dal Centro di Medicina preventiva dalla data di entrata in vigore del contratto provinciale di lavoro nei confronti dei dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edili e le cui visite siano state rese note alla Cassa medesima in occasione di ogni singolo intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 11 giugno 1976.

F.L.C.

Collegio Imprenditori Edili A.P.I.
F.A.P.I.M.
L.A.P.A.M.
Ass. Coop. Produzione e Lavoro
Unione Provinciale Cooperative

**TARIFFARIO
PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
DI MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO**

| Numero dipendenti | | Costo base | Tariffa |
|-------------------|--|------------|---------|
|-------------------|--|------------|---------|

Tariffa comprensiva di:

**INDAGINE AMBIENTALE
ESAMI DI BASE -**

ESAMI DI RISCHIO

| | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|
| 1 - 10 dipendenti | 24.5% | 36.710 | 9.000 |
| 11 - 40 dipendenti | 32.6% | 36.710 | 12.000 |
| 41 - 100 dipendenti | 43.5% | 36.710 | 16.000 |
| 101 - 200 dipendenti | 54.4% | 36.710 | 20.000 |
| oltre 200 dipendenti | 68.1% | 36.710 | 25.000 |

Tariffa comprensiva di:

**ESAMI DI BASE -
ESAMI DI RISCHIO**

| | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|
| 1 - 10 dipendenti | 24.4% | 26.710 | 6.543 |
| 11 - 40 dipendenti | 32.6% | 26.710 | 8.725 |
| 41 - 100 dipendenti | 43.5% | 26.710 | 11.632 |
| 101 - 200 dipendenti | 54.4% | 26.710 | 14.550 |
| oltre 200 dipendenti | 68.1% | 26.710 | 18.177 |

Tariffa comprensiva di:

ESAMI DI BASE

| | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|
| 1 - 10 dipendenti | 24.4% | 21.710 | 5.318 |
| 11 - 40 dipendenti | 32.6% | 21.710 | 7.582 |
| 41 - 100 dipendenti | 43.5% | 21.710 | 9.451 |
| 101 - 200 dipendenti | 54.4% | 21.710 | 11.826 |
| oltre 200 dipendenti | 68.1% | 21.710 | 14.774 |

Per le visite periodiche previste dalla legge 303, potranno valere le tariffe INAM a consuntivo.

Allegato B

VERBALE DI ACCORDO

tra

- l'Associazione Provinciale Cooperative Produzione e Lavoro
- l'Unione Provinciale delle Cooperative
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane

e

— la F.L.C. (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL), dopo una serie di incontri che hanno dato modo al Sindacato ed al Movimento Cooperativo di esporre approfonditamente le proprie opinioni in ordine alla complessità della situazione economica del Paese, nel contesto della quale anche il Movimento Cooperativo incontra reali difficoltà ad esprimere tutta la sua capacità proponente per la soluzione dei problemi della casa con estesi contenuti sociali, nonché le difficoltà da parte degli Enti Locali a realizzare i propri programmi di opere sociali, realizzando i quali, oltre all'obiettivo prioritario di metterli a disposizione della collettività, permetterebbe al Movimento Cooperativo e alle altre forze imprenditoriali di utilizzare a pieno le proprie capacità imprenditoriali.

Dopo questo esame le parti, in ordine alle richieste presentate dalla F.L.C., hanno deciso quanto segue:

- a) il Movimento Cooperativo è impegnato ad attuare a livello delle proprie strutture aziendali — per intero — la normativa in ordine alla concessione di lavori in sub-appalto e allo scopo di una continua verifica della realtà aziendale, si concorda di fare periodiche verifiche a livello delle singole cooperative tra gruppo dirigente delle cooperative e le Commissioni sindacali;
- b) l'indennità di trasporto casa-lavoro prevista dall'integrativo provinciale si decide di elevarla da L. 150 a L. 200 per ogni gruppo di 5 km., escludendo dall'aumento il primo gruppo. Si concorda inoltre che in quelle cooperative dove il problema è stato recentemente affrontato e risolto, il presente aumento di L. 50 per ogni gruppo oltre il primo non sarà applicato, sempre che l'aumento concordato sia superiore a L. 50 per gruppo;

- c) le Cooperative si impegnano a corrispondere il ristorno anche a quei soci od ausiliari che hanno lasciato la cooperativa prima dell'assemblea, nella misura in cui viene liquidato ai restanti soci od ausiliari, escludendo dalla liquidazione la parte di ristorno destinata a capitale sociale;
- d) viene istituito il diritto di godimento alla mensa per tutti i lavoratori delle Cooperative edili e braccianti con la normativa seguente:
- le Cooperative si impegnano a fornire in tutti i cantieri o luoghi di lavoro dove sarà possibile il pasto di mezzogiorno, fornito possibilmente dai centri sociali, da cooperative anche se di altre provincie o da strutture diverse, sempre ch  il costo sia analogo a quello dei Centri sociali;
 - il costo del pasto sar  cos  suddiviso: 50% a carico dell'azienda, 50% a carico del lavoratore, sia esso socio od ausiliario;
 - si concorda infine di versare al centro sociale gestione mense di Modena, la somma di L. 20.000 per ogni lavoratore addetto al lavoro nelle cooperative quale contributo per la costruzione delle strutture del Centro Confezionamento Pasti; la suddetta somma sar  versata dalla Cassa Edili ed affini; non si esclude la possibilit  di recuperare tale somma mediante un contributo mutualizzato a carico delle aziende in pi  anni;
 - a tutti i lavoratori ove non sar  possibile fornire la mensa, sar  corrisposta una indennit  sostitutiva di L. 400 (quattrocento) al giorno; la presente indennit  non compete quando il lavoratore pur prestando la propria opera in luogo fornito di mensa, si rifiuta per qualsiasi ragione di usufruire del pasto;
 - a livello aziendale tra la Direzione della cooperativa e la Commissione sindacale saranno discusse e decise le modalit  attuative del presente capitolo, cio  saranno di comune accordo studiate le modalit  e le possibilit  di reperire attraverso quali strutture sociali saranno in grado di fornire il pasto, e il modo di farlo giungere sul luogo di lavoro;
 - restano immutate le eventuali condizioni di miglior favore a livello aziendale;
 - le parti si danno inoltre atto che il raccordo mensa e trasferta, previsti dal contratto integrativo provinciale, non ha pi  nessun valore;
 - si precisa inoltre che l'indennit  sostitutiva non compete nelle giornate in cui non si   presenti al lavoro per qualsiasi ragione oppure qualora la presenza non superi le tre ore.
- e) Il Movimento Cooperativo   impegnato a promuovere ed a favorire l'inserimento nelle proprie cooperative di manodopera giovanile e femminile anche se diplomati al lavoro manuale;
- Esso concorda con l'iniziativa di fare preparare professionalmente 200 tra giovani e donne da parte delle scuole edili ed a garantire a buona parte di essi il posto di lavoro alla fine dei corsi.

- Entro un mese sar  indicato il numero esatto di quanti giovani e quante donne   possibile inserire nelle strutture cooperative al lavoro manuale;
- sar  approfondita anche la richiesta di inserimento di lavoratori immigrati nelle Cooperative come dipendenti diretti dell'azienda.

Il presente accordo, che entra in vigore il 1° febbraio 1977, far  parte integrante dell'integrativo provinciale e all'atto del suo rinnovo sar  inserito.

F.L.C.

Ass. Prov. Coop. Produzione Lavoro
Unione Provinciale Cooperative
Ass. Generale Cooperative Italiane

Modena, 23 dicembre 1976.

Allegato C

VERBALE DI ACCORDO

tra

- l'Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro
- l'Unione Provinciale delle Cooperative
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane

e

- la F.L.C. (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL),

si conviene che

in attuazione di quanto stabilito in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, a far data dal 1° ottobre 1976, verrà data completa applicazione alla normativa in materia di trattamento di malattia ed infortunio e malattia professionale per gli operai. Pertanto:

- 1) la Cassa Edili ed affini erogherà una indennità integrativa che, sommata a quella corrisposta dagli Istituti Assicurativi INAM e INAIL, garantisca al lavoratore il percepimento della retribuzione normale contrattuale al netto delle ritenute di legge e previdenziali. La retribuzione normale da prendersi a base di calcolo è formata da: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e maggiorazioni previste all'art. 1 dell'accordo provinciale integrativo 5-2-1973.

La retribuzione che dovrà essere garantita al lavoratore dovrà essere pari all'orario contrattuale in atto nel periodo in cui si verifica l'assenza per malattia, infortunio e malattia professionale.

La misura dell'indennità integrativa dovrà essere tale da garantire:

- IN INFORTUNIO: il 100% della retribuzione normale contrattuale, come stabilito ai commi precedenti del presente accordo, dal 1° giorno fino a guarigione clinica;

— IN MALATTIA:

- a) il 100% della retribuzione normale contrattuale, come stabilito ai commi precedenti del presente accordo, a partire dal 4° giorno e fino al 180° giorno;
- b) per ciascuno dei primi tre giorni di carenza per malattia, qualora essi coincidano con giorni lavorativi, al lavoratore verrà corrisposta una indennità di L. 2.300 giornaliere a condizione che la malattia abbia una durata minima di 4 giorni;
- c) la malattia superiore a 21 giorni dà diritto al lavoratore di percepire il 100% della normale retribuzione, come sopra stabilita, dal primo giorno di malattia; in questo caso decade quanto fissato dal punto b);
- d) la malattia di durata superiore al 180° giorno e sino al 270° giorno dà diritto al lavoratore di percepire il 50% della retribuzione normale come sopra stabilita.

- 2) hanno diritto alle prestazioni di cui al punto 1) tutti i lavoratori a decorrere dal giorno dell'assunzione.

- 3) sempre in attuazione di quanto stabilito in sede contrattuale relativamente al trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale, a far data dal 1° ottobre 1976, la erogazione delle prestazioni avverrà con le seguenti modalità:

- a) le aziende sono tenute ad anticipare ai lavoratori i trattamenti economici a carico dell'INAIL, INAM e della Cassa Edili ed affini;

- b) le aziende provvederanno al recupero delle somme anticipate al lavoratore mediante:

- l'incasso diretto degli assegni inviati da INAIL e INAM al lavoratore ed indirizzati direttamente all'azienda dagli Istituti stessi;

- per la parte a carico della Cassa Edili ed affini l'azienda opererà a conguaglio sulle somme che essa è tenuta a versare alla Cassa per contributi, interessi per mancato versamento del 26% o sullo stesso 26% che l'azienda versa per i lavoratori non soci.

- c) gli importi per ferie, gratifica natalizia e festività, pari al 26%, saranno garantiti al lavoratore anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale con la quota a carico degli Istituti INAIL e INAM e con la parte a carico dell'azienda per cui le aziende dovranno garantire l'intera entità attraverso l'accantonamento presso l'azienda stessa per i soci e presso la Cassa Edili per gli ausiliari.

- 4) per l'attuazione del presente accordo sarà stipulato un regolamento da consegnare alle aziende e alla Cassa Edili ed affini.

- 5) tenuto conto che al lavoratore ammalato o infortunato gli Istituti assicurativi erogano le indennità in base alla retribuzione denunciata

e desunta dal periodo di paga precedente la malattia o l'infortunio, per l'integrazione a carico della Cassa Edili ed affini si farà riferimento alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato presente al lavoro. In definitiva si dovrà tener conto delle variazioni retributive che possono verificarsi nel decorso della malattia o dell'infortunio.

Modena, li 18-10-1976

F.L.C.

Ass. Prov. Coop. Produzione Lavoro
Unione Provinciale Cooperative
Ass. Generale Cooperative Italiane



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Allegato D

VERBALE DI ACCORDO

tra

- l'Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro
- l'Unione Provinciale delle Cooperative
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane

e

— la F.L.C. (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL),

per discutere l'attuazione della normativa contrattuale che prevede il pagamento delle ferie e delle festività ai lavoratori edili all'atto del godimento, si decide quanto segue:

- a) alla fine di ogni periodo di paga l'azienda anticiperà al lavoratore l'importo equivalente alle festività coincidenti con il periodo di paga medesimo;
- b) quando il lavoratore usufruisce di un periodo di ferie sia collettivo che individuale, l'azienda anticiperà il pagamento alla fine del periodo di paga in corso;
- c) resta ferma la percentuale del 26% quale importo complessivo, la quale copre per intero gli istituti delle ferie, festività e gratifica natalizia, con le modalità del C.C.N.L.;
- d) l'azienda pertanto è tenuta solo all'anticipazione delle somme operando a conguaglio sulle competenze maturate da ogni singolo lavoratore;
- e) sia per quanto riguarda le festività che le ferie, all'atto delle anticipazioni l'azienda preleverà l'importo anticipato, per quanto riguarda i soci, dal monte 26% accantonato presso l'azienda; per gli ausiliari opererà sulle somme maturate durante il periodo di paga in corso e, se queste non sono sufficienti, chiederà il rimborso alla Cassa Edili ed affini la quale entro 15 giorni deve rimborsare alla cooperativa le somme da essa anticipate, prelevandole dal conto individuale del lavoratore;



f) in rapporto a quanto sopra stabilito si decide di sopprimere le attuali due liquidazioni annue del 26%, sia da parte delle cooperative che della Cassa Edili, e di attuare una sola liquidazione all'anno da attuarsi ai primi del mese di dicembre di ogni anno.

Una copia del presente accordo sarà inviata alla Cassa Edili ed affini per la sua attuazione.

Modena, li 13-12-1976

F.L.C.

Ass. Prov. Coop. Produzione Lavoro
Unione Provinciale Cooperative
Ass. Generale Cooperative Italiane



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

